

Atto esente perché in materia di pubblico impiego

STUDIO LEGALE
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI

Via Bassano del Grappa, 4
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
3474993110/3472507521
Tel. 0916419038 - Fax 0916419038
Email: avvocatofabioganci@alice.it

SI NOTIFICHICI OGGI
17.10.2013

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE **PER IL LAZIO - ROMA** **RICORSO**

Per i Sigg.ri **MINICOZZI MARIA CRISTINA**, nata a Benevento il 07.12.1967, ivi residente nella C.da San Francesco, 4, C.F. MNC MCR 67T47 A783 D, **ZAMBOLI PASQUALE**, nato a Ottaviano (NA) il 19.08.1976, residente in Poggiomarino (NA) nella Via Alcide De Gasperi, 6, C.F. ZMB PQL 76M19 G190 Q, **DE CARLO GIUSEPPE**, nato a Villaricca (NA) il 15.06.1980, residente in Giugliano in Campania (NA) nella Via Biagio Riccio, 27, C.F. DCR GPP 80H15 G309 V, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, e Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Bassano del Grappa, 4, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona legale rappresentante *pro tempore*;
- L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **GODONO ELVIRA**, nata Napoli il 15.11.1976, ivi residente nella Via Toledo, 11, C.F. GDN LVR 97S55 F839 A, USR CAMPANIA, A043-A050.
- Sig.ra **ROSSI GINEVRA**, nata a Napoli il 15.06.1970, ivi residente nella Via Giuseppe Verdi, 15, C.F. RSS GVR 70H55 F839 P, USR CAMPANIA, A033

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ANNULLAMENTO

- I. DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA SIG. MINICOZZI MARIA CRISTINA**, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6300/U/13 del 21.08.2013, **DAL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **PER NON ESSERE LA STESSA IN POSSESSO dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso** emanato con il **Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;**
- II. DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL SIG. DE CARLO GIUSEPPE**, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6251/40 del 08.08.2013, **DAL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **PER NON ESSERE LO STESSO IN POSSESSO dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso** emanato con il **Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;**
- III. DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL SIG. ZAMBOLI PASQUALE**, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6251/58 del 08.08.2013, **DAL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **PER NON ESSERE LO STESSO IN POSSESSO dei requisiti di ammissione**

previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

IV. DELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO PER LE CLASSI DI CONCORSO A043 E A050 PUBBLICATE DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA IN DATA 28.08.2013 con nota prot. AOODRCA6361/U/13, NELLA PARTE IN CUI TALI GRADUATORIE NON CONTEMPLANO la Sig.ra MINICOZZI MARIA CRISTINA per non essere la stessa in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

V. DELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO PER LA CLASSE DI CONCORSO A033 PUBBLICATA DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA IN DATA 28.08.2013 con nota prot. AOODRCA6361/U/4, NELLA PARTE IN CUI TALE GRADUATORIA NON CONTEMPLA i Sigg.ri De Carlo Giuseppe e Zamboli Pasquale PER NON ESSERE GLI STESSI IN POSSESSO dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

E PER LA DECLARATORIA

del diritto della Sig.ra Minicozzi Maria Cristina ad essere ammessa NELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO PER LE CLASSI DI CONCORSO A043 e A050 PUBBLICATE DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, e del diritto dei Sigg.ri DE CARLO GIUSEPPE e ZAMBOLI PASQUALE ad essere ammessi NELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO PER LA CLASSE DI CONCORSO A033 PUBBLICATA DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

I ricorrenti hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento del bando del concorso per il reclutamento del personale docente, di cui al decreto del direttore generale per

il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui tale bando prescrive che ai concorsi sono ammessi a partecipare:

- “[...] a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 erano già in possesso di un TITOLO DI LAUREA [...]” che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente;
- “[...] b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999 “[...]” **E NON ANCHE** i candidati che, dopo l’anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa, abbiano acquisito un titolo di laurea valido per l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.

I ricorrenti, aspirando a concorrere all’assunzione attraverso il canale del 50% dei posti riservato al concorso ordinario, dopo aver **presentato regolare domanda di ammissione alle prove concorsuali, hanno partecipato alla prova preselettiva per l’ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente** nelle scuole pubbliche, indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, essendo in possesso del seguente titolo di studio:

NOME DEL RICORRENTE	TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO E DATA DI CONSEGUIMENTO	CLASSE/I CONCURSUALE/I DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PRESSO CUI È STATA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZ. AL CONCORSO
MINICOZZI	Laurea in LETTERE	A043, A050	USR CAMPANIA

MARIA CRISTINA	MODERNE conseguita in data 01/07/2008		
DE CARLO GIUSEPPE	Laurea in INGEGNERIA CIVILE conseguita in data 30/03/2007	A033	USR CAMPANIA
ZAMBOLI PASQUALE	Laurea in INGEGNERIA MECCANICA conseguita in data 27/09/2010	A033, A038, A047, A049	USR CAMPANIA

I ricorrenti, quindi, dopo aver superato le prove preselettive, hanno partecipato alle prove scritte e orali, superandole, come si evince dalle mail inviate dall'USR per la Campania.

I ricorrenti, in particolare, hanno conseguito il seguente punteggio:

NOME DEL RICORRENTE	CLASSE CONCORSUALE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROVA SCRITTA E ORALE
MINICOZZI MARIA CRISTINA	A043-A050	USR CAMPANIA	28+36= 64
DE CARLO GIUSEPPE	A33	USR CAMPANIA	28+34=62
ZAMBOLI PASQUALE	A33	USR CAMPANIA	30+35=65

Occorre subito precisare che **i titoli di studio dei ricorrenti costituiscono un valido titolo per l'accesso all'insegnamento per le relative classi concorsuali di partecipazione al concorso** ai sensi delle disposizioni di cui al **D.M. 62 del 13 luglio 2011** (Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo), del **D.M. del 9 luglio 2009** (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali), del **D.M. 22 del 9 febbraio 2005** (Lauree specialistiche) e della tabella A/3 del **D.M. 39 del 30 gennaio 1998**.

E, invero, tali titoli di studio consentono l'iscrizione nelle graduatorie d'Istituto e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica.

I ricorrenti, dunque, hanno maturato l'interesse e la volontà di partecipare al concorso per il reclutamento del personale docente della scuola pubblica.

Il Bando di Concorso emanato con il **Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012**, già impugnato con ricorso al Presidente della Repubblica, tuttavia, ha prescritto che al predetto concorso possono partecipare, oltre ai candidati in possesso del TITOLO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, **esclusivamente** i candidati in possesso di un **TITOLO DI LAUREA** alla data del **22 giugno 1999** oppure **entro l'anno accademico 2001-2002** (se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore) ovvero **entro l'anno accademico 2002-2003** (se si tratta di corso di studi quinquennale).

Il bando, dunque, consente la partecipazione al concorso ai possessori di **Lauree conseguite entro il 2003**, mentre in modo del tutto illogico, irrazionale, discriminatorio e illegittimo, preclude la partecipazione al concorso ai laureati in anni più recenti, ossia a candidati con una preparazione certamente più aggiornata e adeguata agli odierni piani di studio della scuola pubblica.

Occorre, peraltro, sin dalle premesse evidenziare che **LA VALORIZZAZIONE ESCLUSIVA DEGLI ANNI DI LAUREA 1999-2003 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO** (prevista discrezionalmente, come fase transitoria, dall'amministrazione attraverso il richiamo a quanto disposto dall'**articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999) **NON PUÒ IN ALCUN MODO ESSERE GIUSTIFICATA CON IL DISCRIMINE TEMPORALE DELL'ASSENZA O DELLA PRESENZA DI PROCEDURE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO.**

E, invero, **le procedure di abilitazione biennali** delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) **sono iniziate nell'anno accademico 1999-2000.**

Ciò significa che, **NEL MESE DI MAGGIO DEL 2002**, *dies a quo* a decorrere dal quale – ai sensi del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 – si sarebbe dovuto svolgere il primo concorso successivamente all’attivazione delle Scuole di Specializzazione, **i laureati nell’anno accademico 1999 avrebbero potuto conseguire l’abilitazione con le scuole di specializzazione e CIÒ NONOSTANTE**, a norma dell’articolo 2 del predetto Decreto Interministeriale, **si consentiva di partecipare all’inducendo concorso a cattedre anche ai semplici laureati** (che, evidentemente, alla data di data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale, potevano scegliere di NON conseguire l’abilitazione con le suddette scuole di specializzazione).

Ciò è tanto più rilevante se si osserva come **i laureati dopo il 2007 non hanno potuto neanche conseguire l’abilitazione, considerato che l’art. 64, comma 4-ter, della legge n. 133/2008 ha sospeso le procedure di abilitazione con le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario**, e che sono ancora in corso le procedure di selezione per l’ammissione ai corsi universitari di Tirocinio Formativo Attivo.

È evidente, pertanto, come **la ratio della fase transitoria**, introdotta dall’amministrazione con **l’articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460**, fosse riconducibile alla duplice volontà di:

- **ammettere all’inducendo concorso tutti coloro che, nel 1998, avevano già conseguito la laurea;**
- **e, al contempo, non discriminare i candidati che avrebbero conseguito il medesimo titolo di studio entro la data di indizione del nuovo concorso** (da bandire a decorrere dal **primo maggio 2002**, cioè alla scadenza dei tre anni dall’ultimo concorso indetto con il Decreto Ministeriale del 1 aprile 1999).

Tali concorsi per i quali era stata prevista, in via transitoria, **la partecipazione di tutti i laureati**, invero, **dovevano essere stati banditi a decorrere dal mese di maggio del 2002.**

L’indizione del concorso nel 2012 (con una **sfasatura temporale di ben 10 anni** rispetto alle previsioni ministeriali), con tutta evidenza, **ha prodotto**

l'inammissibile discriminazione del bando oggi impugnato a norma del quale:

- **è consentita la partecipazione al concorso dei candidati in possesso di una vecchia laurea conseguita nell'arco temporale 1999-2003** (e dunque in tempo utile per poter eventualmente accedere ad una procedura di abilitazione con il canale delle Scuole di Specializzazione);
- **non è consentita la partecipazione al concorso a un candidato in possesso di una più recente Laurea** (lo ribadiamo: titolo valido per l'accesso all'insegnamento) **soltanto perché conseguita in data posteriore rispetto a tale arbitrario discrimine temporale** (e, magari, conseguita in un arco temporale - 2007-2011 - in cui non era possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione!).

I ricorrenti, **dunque, intende contestare proprio l'esclusione dalle prove scritte della suddetta procedura concorsuale degli aspiranti docenti in possesso di un titolo di Laurea conseguito dopo il 2003.**

Il provvedimento di esclusione, pertanto, emanato in applicazione del Bando di Concorso pubblicato con il **Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012** e già impugnato con ricorso innanzi al Presidente della Repubblica, dunque, appare *ictu oculi* illegittimo per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460;

In via preliminare appare opportuno ricostruire il quadro normativo che disciplinano le procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti della scuola pubblica.

Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico** delle disposizioni legislative in materia di istruzione, all'art. 400, comma 1, aveva previsto che i **concorsi** per titoli ed esami sarebbero stati **indetti** su base regionale **con frequenza triennale**.

L'art. 402 del Testo Unico fissava i **requisiti generali di ammissione** alla suddetta procedura concorsuale, stabilendo che, fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sarebbe stato richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- a. **diploma** conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, **od abilitazione** valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
- b. **diploma** conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
- c. **Laurea** conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, **ed abilitazione** valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

Sennonché il **Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460** (recante *norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica*), all'art. 1, aveva previsto che **il primo concorso a cattedre che sarebbe stato bandito sotto la vigenza della nuova procedura di abilitazione con le Scuole di Specializzazione Interuniversitarie, SSIS, doveva contemplare un regime transitorio, dettato dai successivi artt. 2 e 4, in deroga alla regola secondo cui il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso.**

Più precisamente, a norma dell'**art. 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460** avrebbero potuto partecipare all'indicando concorso a cattedra, anche in mancanza di abilitazione, coloro che **alla data dell'entrata in vigore del decreto (22 giugno 1999) fossero già in possesso di un titolo di laurea** che alla data stessa consentisse l'ammissione al concorso.

La norma, dunque, congegnata per il primo concorso da indire dopo l'avvio delle procedure di abilitazione SSIS, **prevedeva un meccanismo di salvaguardia per i vecchi titoli di accesso alle procedure concorsuali**.

Il comma secondo dello stesso art. 2, inoltre, considerato che il concorso ai sensi dell'art. 1 sarebbe stato bandito non prima di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto - **per evitare disparità di trattamento tra i laureati e coloro che avrebbero conseguito il medesimo titolo di studio entro la data utile per la partecipazione all'inducendo nuovo concorso**¹ - ha previsto la partecipazione al concorso di chi avrebbe conseguito la laurea **entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004** a seconda che il corso di studi fosse di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale.

La *ratio* della disposizione, dunque, consiste nel dettare un **regime transitorio applicabile al primo concorso** da indire, **con una cadenza triennale** ai sensi dell'art. 400, comma 1, del richiamato Testo Unico, **dopo il passaggio al sistema universitario di abilitazione** all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Sennonché le cadenze temporali del conseguimento della Laurea previste dall'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (**anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004**), con tutta evidenza, **erano state concepite per il concorso che si sarebbe dovuto indire immediatamente dopo il 1 maggio 2002, cioè alla scadenza dei tre anni dall'ultimo concorso bandito con il Decreto Ministeriale del 1 aprile 1999. Il Ministero oggi resistente, invece, ha indetto il primo concorso a cattedra successivo all'entrata in vigore del sistema universitario di abilitazione all'insegnamento, dieci anni dopo: non nel 2002 ma bensì in data 24 settembre 2012.**

Ora, nell'indire il nuovo concorso a cattedra ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 297/94, il bando oggi impugnato **ha reiterato il regime transitorio di salvaguardia per i previgenti titoli di accesso alle procedure concorsuali** (le lauree del vecchio ordinamento conseguite

¹ Da bandire a decorrere dal **primo maggio 2002**, cioè alla scadenza dei tre anni dall'ultimo concorso indetto con il Decreto Ministeriale del 1 aprile 1999.

entro la data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del **22 giugno 1999**), **senza tuttavia confermare il ragionevole criterio che consentiva a chiunque fosse in possesso di una laurea valida per il conseguimento dell'abilitazione di partecipare alla procedura concorsuale.**

In altri termini, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il bando oggi impugnato, **ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 il meccanismo antidiscriminatorio - previsto dal comma secondo dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 - e, dunque, ha omesso di contemplare gli iscritti ai corsi di laurea che hanno conseguito il titolo entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa.**

III. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNOTAMENTE: ASSOLUTA ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OMESSA PONDERAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA DELL'ATTO.

Per effetto di tale abnorme svista del bando già impugnato, quindi, **il regime derogatorio** che consente la partecipazione al concorso ai semplici laureati, in tal modo, **fissa un arbitrario discrimine temporale** che consente la partecipazione al concorso **a chi ha conseguito la laurea nel 2003 (ossia quando era vigente la procedura di abilitazione SSIS)** e non consente di partecipare al concorso **a chi l'ha conseguita in data posteriore -e, magari, in un arco temporale (2008-2011) in cui non era possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione.**

A nessuno, invero, può sfuggire che, in tal modo, il bando per cui è causa finisce per **richiedere - esclusivamente al laureato dopo il 2008 - un titolo impossibile da conseguire!**

Appare significativo, in tal senso, che IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, con il Parere prot. n. 5975 del 21 settembre 2012, abbia rimarcato come **il concorso “[...] penalizzi sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di**

*interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia **i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell'ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea, in molti casi, non hanno avuto l'opportunità di conseguire l'abilitazione** [...]*".

Si osservi, inoltre, che, **ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello stesso bando oggi impugnato, la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati il titolo di abilitazione all'insegnamento.**

In altri termini, secondo il bando è lo stesso superamento della procedura concorsuale ad abilitare all'insegnamento, con conseguente **aporia logica** consistente nel **chiedere aprioristicamente un titolo per accedere ad una procedura concorsuale il cui esito finale può consistere proprio nel conseguimento del medesimo titolo!**

Ciò rende manifesti i denunciati profili di **eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche** e segnatamente: **assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto oggi impugnato.**

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONevolezza, DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE;

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

VI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

Per concludere, dunque, un'interpretazione della normativa primaria sopra richiamata che NON consentisse la partecipazione al concorso ai candidati che, dopo l'anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al medesimo concorso, hanno acquisito un titolo di laurea valido per l'accesso all'insegnamento,

determinerebbe una **insanabile antinomia con il principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1, Cost.**

E invero, la **valorizzazione esclusiva degli anni di laurea 1999-2003** ai fini della partecipazione al concorso per cui è causa **penalizzerebbe ingiustamente i laureati in anni più recenti, ossia i candidati con una preparazione certamente più aggiornata e adeguata agli odierni piani di studio della scuola pubblica, con conseguente ulteriore violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione.**

Del pari è evidente come siffatta interpretazione lederebbe il **principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.**

Questa difesa non ignora come la modalità concorsuale possa assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 della Costituzione circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale "[...] **tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici (...) in condizioni di eguaglianza**[...]".

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.

VII. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206;

VIII. VIOLAZIONE DEL DM 30 GENNAIO 1998 N. 39 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

Occorre, inoltre aggiungere, senza recesso dalle superiori osservazioni, che **la stessa richiesta del titolo di abilitazione per la partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, invero, appare in contrasto con la**

normativa anche di rango comunitario che regola l'esercizio della professione docente.

Invero, **secondo la normativa vigente di cui al DM 30 gennaio 1998, integrato dai successivi D.M. 9 febbraio 2005, n. 22, dal D.M. 26 luglio 2007 e dal D.M. 28 maggio 2009, n. 56, per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente il possesso di un titolo di studio (laurea specialistica o magistrale) valido titolo per l'accesso all'insegnamento per una determinata classe concorsuale.**

E, invero, i titoli di studio dei ricorrenti consentono **l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie d'istituto** e la conseguente **individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica.**

In particolare, i ricorrenti, in virtù del proprio titolo di studio (titolo valido per l'accesso all'insegnamento per la classe concorsuale di partecipazione al concorso per cui è causa), hanno già stipulato numerosi contratti di lavoro con il Ministero oggi resistente con conseguente prestazione di servizio di insegnamento nella Scuola Pubblica per un triennio.

A ciò si aggiunga che **i suddetti titoli di studio che danno accesso all'insegnamento** sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge **“qualifiche professionali”** rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea. La professione di insegnante in Italia, infatti, è una “professione regolamentata” e, in relazione ad essa, trova piena e completa applicazione la **Direttiva 2005/36/CE delle Comunità Europea** che norma e regola il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tale Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206** ed è divenuta, pertanto, Legge dello Stato e come tale deve intendersi Fonte di Diritto di livello superiore a qualunque Decreto Ministeriale, anche successivo, nonché di ogni previgente normativa avente valore di Legge.

Più precisamente, occorre richiamarsi alle seguenti definizioni normative:

a) Definizione di professione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: *attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati*

direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (omissis);

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale;

È dunque evidente che la professione insegnante può definirsi o come rapporto di lavoro subordinato il cui esercizio è vincolato al possesso di qualifiche professionali, o, in via più generale, attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale;

b) Definizione di qualifiche professionali:

Direttiva 2005/36/CE: *le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale;*

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4:

le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale (omissis);

c) Definizione di titolo di formazione:

Direttiva 2005/36/CE: *diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.*

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: *diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.*

d) Definizione: formazione regolamentata:

Direttiva 2005/36/CE: *qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.*

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: *la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.*

DA QUESTE DEFINIZIONI NORMATIVE, DUNQUE EMERGE CON CHIAREZZA CHE:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea **“qualifica professionale”** al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale **requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;**
- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di **“titolo di formazione”** e quindi di **“qualifica professionale”** utile all'esercizio della **“professione regolamentata”;**
- I termini di **“abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione** e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di **“qualifica professionale”** adottata dalla normativa dell'Unione Europea;
- **Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale”** adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
- **Con D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e sue successive modificazioni è stato definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente e quindi, in applicazione della**

norma comunitaria, di titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09 e il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 che hanno decretato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d'istituto, **i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali) sono definiti quali "possessori di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto"**;

- **Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia**, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;
- **Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;**
- In virtù di quanto sopra esposto, **gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.**

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

NEL MERITO

annullare:

- **IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELLA SIG. MINICOZZI MARIA CRISTINA, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6300/U/13 del 21.08.2013, DAL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

DOCENTE nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **PER NON ESSERE LA STESSA IN POSSESSO dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;**

- **IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL SIG. DE CARLO GIUSEPPE**, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6251/40 del 08.08.2013, **DAL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **PER NON ESSERE LO STESSO IN POSSESSO dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;**
- **IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL SIG. ZAMBOLI PASQUALE**, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota Prot. n. AOODRCA6251/58 del 08.08.2013, **DAL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE** nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **PER NON ESSERE LO STESSO IN POSSESSO dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;**
- **LA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO PER LE CLASSI DI CONCORSO A043 E A050 PUBBLICATE DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA IN DATA 28.08.2013 con nota prot. AOODRCA6361/U/13, NELLA PARTE IN CUI TALI GRADUATORIE NON CONTEMPLANO la Sig.ra MINICOZZI MARIA CRISTINA** per non essere la stessa in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il

Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;

- **LA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO PER LA CLASSE DI CONCORSO A033 PUBBLICATA DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA IN DATA 28.08.2013 con nota prot. AOODRCA6361/U/4, NELLA PARTE IN CUI TALE GRADUATORIA NON CONTEMPLA i Sigg.ri De Carlo Giuseppe e Zamboli Pasquale PER NON ESSERE GLI STESSI IN POSSESSO dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012;**
- **PER L'EFFETTO, dichiarare il diritto della Sig.ra Minicozzi Maria Cristina ad essere ammessa NELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO PER LE CLASSI DI CONCORSO A043 e A050 PUBBLICATE DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, e il diritto dei Sigg.ri DE CARLO GIUSEPPE e ZAMBOLI PASQUALE ad essere ammessi NELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO PER LA CLASSE DI CONCORSO A033 PUBBLICATA DALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, li 16.10.2013

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

- 1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

- 2. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

- 3. Sig.ra GODONO ELVIRA**, residente in Napoli nella Via Toledo, 11, CAP 80134, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati.

- 4. Sig.ra ROSSI GINEVRA**, residente in Napoli nella Via Giuseppe Verdi, 15, CAP 80133, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati